

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

CATEGORIA 01 CLASSE 08

Copia  Originale

## SETTORE I – AFFARI GENERALI SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE

### DETERMINAZIONE N. 68 DEL 20.11.2018

**OGGETTO:** Fondo risorse decentrate anno 2018. Costituzione: integrazione.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di novembre ore 10,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2018;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione di questo Settore AA.GG., servizi Personale Pubblica Istruzione, n. 59 del 24.09.2018, si è proceduto alla costituzione del "Fondo risorse decentrate" anno 2018, secondo le modalità fissate dall'articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018 secondo cui, a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Tali risorse confluiscono in un unico importo consolidato, nel quale confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

Che, in particolare l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha previsto che «a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28.12.2015 n. 208 è abrogato» e che, quindi, il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha costituito la base di riferimento e il limite invalicabile ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;

Che nella predetta determinazione è stato, altresì, precisato che le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, destinate al finanziamento degli incarichi di "alta professionalità" non risultavano più inserite nel fondo salario accessorio già dal 2016 e, quindi, non potevano essere reintrodotte senza creare un aumento della spesa, secondo le indicazioni dell'ARAN (parere 12947 del 27.06.2018);

Che, in realtà, l'ARAN, compulsata in merito, si era pronunciata sostenendo che «La integrazione dello 0,20% deve essere considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL;» (Orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali: La disciplina contrattuale della posizione organizzativa introdotta dall'art. 10 del CCNL del 22.1.2004, denominata di "alta professionalità" marzo 2013); «nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (...) suggeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione (...) convinti che il prossimo rinnovo contrattuale (...) fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema» (RAL 297 Orientamenti applicativi);

Che, invero, l'ARAN con orientamento applicativo CFL7 dell'8/10/2018, ha sì precisato che « Se le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n. 1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018», aggiungendo, però: « In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di

quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico»;

Alla luce di quanto sopra, coordinando gli orientamenti applicativi dell'ARAN, non appare possibile non riconoscere che non aver inserito nel fondo le risorse di cui all'art. di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, sia stato un errore, in quanto effettivamente l'incremento del fondo, così come disposto dall'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.01.2004 non risultava facoltativo ma obbligatorio e che, pertanto, occorre, nel prendere atto di tale errore, procedere ad inserire tali risorse a partire, quanto meno, dal fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, costituendo così la nuova base invalicabile per l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale;

Dato atto che l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, ammonta in questo ente ad € 3.028,07, e che, pertanto, occorre procedere ad impinguare il fondo 2018 della somma complessiva di € 9.084,21, di cui € 3.028,07 a titolo di 0,20% del monte salari anni 2001 per il fondo anno 2016, € 3.028,07 a titolo di 0,20% del monte salari anni 2001 per il fondo anno 2017 ed € 3.028,07 a titolo di 0,20% del monte salari anni 2001 per il fondo anno 2018;

Tutto quanto sopra premesso e precisato:

#### DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

- 1) di procedere alla integrazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività **anno 2016**, costituito con determinazione del Settore Affari Generali, servizi Personale e Pubblica Istruzione, n. 45 del 29.06.2016, come rettificato ed integrato con determinazione n. 57 del 28.09.2016, inserendo nello stesso la somma di € 3.028,07, a titolo di risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, erroneamente non inserite per i motivi di cui in premessa, comportando tale inserimento, ora per allora, l'aumento del Fondo stabile 2016 (come risultante dalla riduzione di cui art. 1, c. 236, legge 208/2015) da € 307.038,48 ad € 310.066,55;
  - 2) di procedere, altresì, alla integrazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività **anno 2017**, costituito con determinazione del Settore Affari Generali, servizi Personale e Pubblica Istruzione, n. 18 del 13.02.2017, inserendo nello stesso la somma di € 3.028,07, a titolo di risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, erroneamente non inserite per i motivi di cui in premessa, comportando tale inserimento, ora per allora, l'aumento del Fondo stabile 2017 da € 307.038,48 ad € 310.066,55;
  - 3) di procedere, infine, alla integrazione del Fondo per le risorse decentrate **anno 2018**, costituito con determinazione del Settore Affari Generali, servizi Personale e Pubblica Istruzione, n. 59 del 24.09.2018, inserendo nello stesso la somma di € 3.028,07, a titolo di risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, erroneamente non inserite per i motivi di cui in premessa, comportando tale inserimento l'aumento del Fondo stabile 2018 da € 307.038,48 ad € 310.066,55;
- Dare atto che, alla luce delle integrazioni come sopra effettuate, il Fondo per le risorse decentrate anno 2018 risulta costituito come segue:

Fondo risorse decentrate (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018) che da tale fondo vanno decurtate le seguenti voci:	310.066,55
Risorse destinate alle progressioni economiche nella categoria (ad esclusione ex dip. regionali il cui costo è a completo carico della Regione Campania):	- 115.915,02
Risorse per il pagamento dell'indennità di comparto (ad esclusione ex dipendenti regionali, il cui costo è a completo carico della Regione Campania):	- 24.549,48
Differenziali progressioni economiche nelle categorie derivanti dagli incrementi contrattuali per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'allegata tabella:	- 7.727,49
Fondo risorse decentrate 2018 utilizzabile per la destinazione in sede di contrattazione aziendale	161.874,56

Al suddetto importo di € 161.874,56 vanno ad aggiungersi, a titolo di somme non utilizzate per gli anni 2016 e 2017 gli importi, ora per allora, quantificati derivanti dall'inserimento delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del

22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 per complessivi € 6.055,65, utilizzabili nel presente fondo "una tantum" a titolo di economie sul fondo anni precedenti;

Precisare altresì che per quanto attiene la parte variabile del fondo essa viene dotata delle seguenti risorse:

- 1) da una somma di € 6.000,00 relativa agli importi che l'ISTAT ha assegnato all'Ente per lo svolgimento delle edizioni annuali del Censimento permanente, che si terrà dal 2018 al 2021 e di cui alle comunicazioni del Responsabile del Settore prot. n. 10716 del 26.10.2017 e n. 11052 del 06.11.2017 e che potranno essere liquidate solo dietro corrispondente accredito da parte dell'ISTAT;
- 2) da una somma di € 8.009,59, già accreditata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito N17 per il PON Inclusionione 2014/2020 quale salario accessorio per il progetto SIA/REI per le annualità 2016 e 2017, e di cui alle comunicazioni dell'Ambito N17 prot. n. 2085 del 17.07.2018, assunta al prot. del Comune al n. 7918 del 17.07.2018, nonché alla nota del Responsabile del Settore prot. n. 12942 del 29.11.2018.

Dare atto, quindi, che ai fini esclusivamente contabili il fondo utilizzabile anno 2018 somme di competenza è pari ad € 181.939,80;

Trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alla RSU aziendale;

Richiedere, sulla costituzione del Fondo risorse decentrate 2018 e sulla presente integrazione la certificazione del Collegio dei revisori dei conti in merito al rispetto della norma di cui all'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Una volta acquisita la certificazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti richiedere alla Ragioneria Generale dello Stato la riapertura del "Conto annuale" del Comune di Grumo Nevano per gli anni 2016 e 2017 al fine di poter apportare allo stesso le integrazioni derivanti dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Domenico Cristiano

VISTO per la regolarità contabile

li 6/12/18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni n. ....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

